



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 167 DEL 29/02/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI
L'ISTANZA DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO PROPOSTA
DAL COMUNE DI CATTOLICA, DI CUI ALL'ART. 549 C.P.C. ISCRITTA AL
R.G. AL NR. N. 2278/2021 ESECUZIONI IMMOBILIARI ACCERTAMENTO
ENTRATA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DISPOSTA DAL GIUDICE
NELL'ORDINANZA DEL 27/12/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta comunale n. 133 del 4/10/2013 veniva incaricato l'Avv. Antonio Aluigi, studio in Rimini Via Finali n. 1, del recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente tra cui:

N	TRIBUNALE	CONTROPARTE	SENTENZA
1	Corte di Cassazione	Impresa edile "Omissis"	Sentenza 974/2014
2	Corte di Appello Bo	Impresa edile "Omissis"	Sentenza 738/2016
8	Tribunale di Rimini	"Omissis"	Sentenza 771/2014

- il Comune di Cattolica ha avviato per il recupero crediti di cui sopra, presso il Tribunale di Rimini, una procedura di esecuzione immobiliare;

RIASSUNTI i seguenti punti salienti della procedura:

- la procedura avviata nei confronti del sig. Omissis è caduta su beni immobili ancora intestati al medesimo, ma promessi in vendita a terzi con compromesso la cui validità era posta in dubbio dallo stesso; i promittenti l'acquisto hanno promosso giudizio contro il venditore per accertare la validità del loro acquisto dichiarandosi disponibili a versare il residuo prezzo dovuto;
- la causa tra il Omissis e i promittenti l'acquisto è stata decisa in Cassazione e quindi con passaggio in giudicato delle relative sentenze di merito che hanno riconosciuto la validità dell'acquisto dei promittenti la vendita;
- nel pignoramento immobiliare sono intervenuti diversi creditori del venditore, tra cui ancora il Comune di Cattolica;
- il pignoramento immobiliare era stato sospeso in attesa della sentenza definitiva nella causa tra Omissis e i promittenti l'acquisto, che è ora intervenuta;
- il giudizio di opposizione è quindi stato riassunto avanti al Tribunale di Rimini dalla promittente l'acquisto sig.ra Omissis;
- essendo stata dichiarata la proprietà dei promittenti l'acquisto, l'esecuzione immobiliare non poteva proseguire e il Comune di Cattolica poteva rivalersi sul prezzo ancora da pagare da Omissis;
- sull'opposizione era cessata, come già deciso dal Giudice dell'opposizione, la materia del contendere;
- tutti i creditori intervenuti avevano aderito alla proposta di accordo promossa dal Comune di Cattolica come, altresì, ha aderito anche il promittente l'acquisto opponente sig.

"Omissis", mentre nessuna risposta era pervenuta però dagli altri due promittenti l'acquisto sig.ra "Omissis" e Sig.ra "Omissis".

- al fine di agire tempestivamente a tutela degli interessi dell'Ente e di iniziative improvvise da parte di altri numerosi creditori del "Omissis", si era ritenuto necessario attivare una procedura di pignoramento presso terzi;

- il procedimento iscritto al R.G. nr. 2278/2021 si è concluso con ordinanza del Tribunale di Rimini Ufficio per le Esecuzioni mobiliari del 27/12/2023 agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'ordinanza di cui sopra :” *Accoglie l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dal Comune di Cattolica, di cui all'art. 549 c.p.c., ... Condanna le parti terze pignorate summenzionate a versare pro quota (1/3 cadauno) la somma di loro spettanza rispetto all'importo complessivo che si liquida in euro 9.850,00 per compensi ed euro 89,20 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, se dovute, che le parti soccombenti sono tenute a rifondere per le spese processuali al Comune di Cattolica, quale creditore procedente.*”;

RILEVATO che due dei terzi pignorati sig. *omissis* e sig. *omissis* hanno provveduto al pagamento di quanto disposto dal Giudice nell'ordinanza del 27/12/2023, per un totale di € 9.641,02;

CONSIDERATO che tali spese sono di competenza del legale patrocinatore che si è occupato del procedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate la somma di € 4.820,51, corrispondente al versamento delle spese legali del sig. *omissis* terzo pignorato sul capitolo 701006 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 3.05.02.03.000;
- 2) di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate la somma di € 4.820,51, corrispondente al versamento delle spese legali del sig. *omissis* terzo pignorato sul capitolo 701006 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 3.05.02.03.000;
- 3) di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa a favore a favore dell'Avv. Antonio Aluigi la somma di € 9.641,02 sul capitolo 441003 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 1.09.99.04.000;
- 4) di individuare nella persona del Funzionario Servizio Contenzioso Affari Legali quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente

determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 29/02/2024

Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)